

Scheda informativa sul contenuto minimo della Direttiva sulla gestione dei rischi / sistema di controllo interno per gli istituti finanziari ai sensi dell'art. 17 LIsFi

1. Disposizioni generali

Ogni istituto finanziario deve essere organizzato in modo adeguato ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). A tale riguardo, gli organismi di vigilanza e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verificano che l'istituto finanziario disponga di un sistema di direttive interne che sia completo e adeguato all'attività pianificata e svolta, e in particolare che abbia definito i principi per la gestione e il controllo del rischio.

Per quanto riguarda la gestione e il controllo del rischio, quest'ultimo presentato separatamente in un Sistema di Controllo Interno (SCI), deve essere dimostrato che l'istituto è consapevole dei rischi associati alle proprie attività, alla clientela esistente, agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento utilizzati, nonché alla propria organizzazione operativa e quindi al proprio personale, e che identifica, classifica e categorizza tali rischi. Inoltre, deve essere dimostrato come tali rischi vengano prevenuti, monitorati e mitigati di conseguenza.

La presente Scheda informativa non pretende di essere esaustiva, ma contiene i punti che di norma devono essere disciplinati e che OSFINcontrol SA considera come contenuto minimo. La forma in cui viene regolamentata la gestione del rischio, incluso il SCI, può infatti variare. OSFINcontrol SA verifica il rispetto dei punti menzionati in occasione della verifica di assoggettamento (verifica preliminare) nonché nell'ambito della vigilanza corrente. Inoltre, il sistema di gestione del rischio e di controllo interno (SCI) costituisce un documento obbligatorio per l'autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2. Contenuto della Direttiva

	Temî da regolamentare	Osservazioni
1.	Obiettivi / Basi legali / Destinatari	La direttiva dovrebbe iniziare delineando l'ambito tematico di applicazione. Dovrebbe quindi descrivere cosa si propone di regolamentare. Si deve inoltre fare riferimento alle basi legali pertinenti per la sua elaborazione. Infine, si deve indicare a chi si applica la direttiva (di norma a tutti i collaboratori dell'istituto finanziario nonché alla Direzione). <i>Nota: la direttiva sulla gestione dei rischi non elenca necessariamente tutti i rischi rilevanti per l'istituto. Tuttavia, fornisce le basi e delinea i principi in base ai quali tutti i rischi devono essere affrontati. Le norme specifiche per la gestione dei singoli rischi derivano poi da ulteriori direttive su argomenti specifici (ad esempio, regolamenti organizzativi, direttive in materia di conflitti di interesse, direttive sulla gestione patrimoniale, direttive antiriciclaggio, ecc.).</i>
2.	Definizione delle responsabilità	La Direttiva dovrebbe specificare quali organi all'interno dell'istituto finanziario sono responsabili di quali aspetti della gestione del rischio. L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo è

		fondamentalmente responsabile dell'identificazione dei rischi dell'istituto finanziario e della loro categorizzazione o classificazione (in base alla probabilità di accadimento e al potenziale impatto). Sulla base di tale classificazione, devono essere definiti i rischi principali. Devono quindi essere definite adeguate misure di controllo e monitoraggio per tutti i rischi. Infine, la situazione di rischio complessiva dell'istituto deve essere rivalutata almeno annualmente. In tale occasione, il sistema di gestione dei rischi definito deve essere anche rivisto in termini di pertinenza ed efficacia. La Direzione generale è responsabile dell'attuazione delle misure di controllo dei rischi definite. Il suo mandato comprende quindi il monitoraggio del panorama dei rischi identificato dall'organo di alta direzione nelle operazioni quotidiane e la generazione di report periodici e appropriati su tali controlli. A seconda della struttura organizzativa, all'interno dell'ufficio viene istituita un'unità dedicata (indipendente) alla gestione dei rischi per occuparsi di tali compiti, oppure il lavoro viene esternalizzato a terzi. Anche in quest'ultimo caso, l'attuazione deve essere monitorata e approvata dalla Direzione generale.
3.	Definizione e principi della gestione dei rischi	È necessario delineare i principi della gestione dei rischi. Questa sezione dovrebbe definire termini e attività specifici la cui applicazione coerente è fondamentale per la gestione dei rischi dell'istituto finanziario: - Come viene definito un rischio e cosa lo costituisce? - Quali funzioni devono essere svolte nell'ambito della gestione e del controllo dei rischi? - Come viene applicato il sistema di controllo interno (SCI)? La gestione dei rischi determina come l'istituto finanziario affronta e monitora i potenziali rischi. Il monitoraggio è poi regolamentato da ulteriori direttive che trattano gli argomenti pertinenti e descrivono i processi e le procedure interne utilizzate per prevenire, mitigare e controllare i rischi specifici. L'istituto dovrebbe inoltre definire i principi in base ai quali determinati rischi devono essere monitorati (approccio basato sul rischio o controllo di ogni singola transazione). I principi scelti devono essere adeguati alla strategia aziendale, alle dimensioni dell'organizzazione, alla base clienti e ai livelli di personale.
4.	Elenco e descrizione dei rischi identificati	Devono essere descritti tutti i potenziali rischi identificati per la specifica attività aziendale e per il rispettivo istituto finanziario. In linea generale, si può distinguere tra: - Rischi derivanti dall'attività aziendale (da un lato, in relazione alla strategia aziendale scelta, nello specifico rischi di mercato, rischi relativi agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento utilizzate, rischi di credito, rischi relativi a prodotti di investimento quali strumenti di investimento collettivo, etc.) - Rischi derivanti dall'attività operativa (rischi operativi: personale, finanziari, reputazionali, legali, errata esecuzione degli ordini, etc.)

		- Rischi derivanti da specifici mandati della clientela (l'attività di gestione patrimoniale è soggetta a obblighi diversi rispetto all'attività di consulenza pura) - Rischi derivanti dagli aspetti internazionali dei rapporti con la clientela gestita - Rischi derivanti dalle operazioni internazionali con le banche depositarie
5.	Sistema di controllo interno (SCI)	<i>Documento separato</i> Descrizione delle modalità di prevenzione, monitoraggio, controllo e mitigazione dei rischi. Il Sistema di Controllo Interno (SCI) deve presentare tutti i rischi identificati. Si tratta di una panoramica e di un riepilogo di tutti i rischi rilevanti per l'istituto, che devono essere monitorati costantemente. Si consiglia pertanto di effettuare innanzitutto un inventario e una descrizione dei processi interni e di derivare successivamente gli obblighi (di controllo) risultanti. Se si sceglie di presentare i rischi per il Sistema di Controllo Interno (SCI) in forma tabellare, si consiglia di suddividere la panoramica nelle seguenti colonne (contenuto minimo): - Rischio: nome e descrizione - Riferimento alla direttiva che disciplina il rischio (base normativa) - Identificazione dell'unità aziendale da cui può derivare il rischio - Responsabilità del monitoraggio del rischio - Se applicabile, descrizione delle misure di controllo minime necessarie - Intervallo di controllo: con quale frequenza il rischio deve essere controllato/monitorato - Linee di reporting: a chi e in quale forma devono essere inviati i rapporti relativi ai controlli - Scadenza per il prossimo controllo (da aggiornare costantemente)